



ALLEGATOD alla Dgr n. 884 del 04 giugno 2013

pag. 1/3

Modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC 52 del 20/02/2013. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.

Il finanziamento previsto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 2 dell'OCDPC 52 del 20/02/2013 è destinato ad interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, (sono esclusi interventi di demolizione e ricostruzione) degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'OCDPC 3274/03 ed alla DGR 3645 del 28/11/03. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

Sono ammissibili le richieste presentate dai Comuni di cui all'Allegato 7 dell'OCDPC 52 del 20/02/2013, in cui, in tutto o in parte del territorio comunale, l'accelerazione massima al suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli molto rigidi (mappa di pericolosità sismica di cui all'OCDPC 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006), è superiore o uguale a 0.125g:

1) INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi su edifici di proprietà comunale che rientrino nelle seguenti categorie:

- a) Interventi di rafforzamento locale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC 52/2013, rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Ricadono nella categoria gli interventi:

- a. Volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato
- b. Volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

- b) interventi di miglioramento sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC 52/2013, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, e devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Non sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.

Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni dell'art. 11 comma 1 dell'OCDPC 52/2013

2) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE

- a) Accelerazione massima al suolo ag :
- $0.125 < ag \leq 0.150$ g; punti 0
 - $0.150 < ag \leq 0.175$ g; punti 1
 - $0.175 < ag \leq 0.225$ g punti 2
 - ag oltre 0.225 g punti 3
- b) Importo dei soli lavori strutturali:
- fino a 50.000 €; punti 4
 - da 50.000 € a 100.000 €; punti 3
 - da 100.000 € a 250.000 € punti 2
 - oltre 250.000 € punti 1
- c) Disponibilità del proponente a cofinanziare i costi dell'intervento:
- disponibilità a cofinanziare con fondi propri il 30% del contributo concedibile punti 2
 - disponibilità a cofinanziare con fondi propri il 50% del contributo concedibile punti 4

Tutte le istanze prodotte ed ammissibili a beneficio secondo i menzionati criteri saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinato l'intervento con l'entità di contributo inferiore.

3) ALLEGATI ALLE ISTANZE

- Iniziative di cui al punto 1 a) e b):
 - relazione inerente la verifica tecnica a disposizione, dalla quale possa evincersi il rapporto capacità/domanda α_{SLV} che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa.
 - cronoprogramma dell'intervento;
 - progetto almeno preliminare e/o studio di fattibilità

4) ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Viene predisposto un elenco delle richieste presentate ai fini dell'ottenimento delle risorse oggetto del presente provvedimento, con riferimento alle diverse fattispecie di cui al punto 1, lettera a) e b) del presente allegato C.

Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 2).

Ai fini della determinazione dell'entità dei contributi, il costo convenzionale degli interventi è così determinato:

a. rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 Euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b. miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 Euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Il contributo concesso, sarà così calcolato, sulla base delle verifiche strutturali eseguite:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0.2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0.8$;
- Ad una frazione del costo convenzionale se $0.2 < \alpha \leq 0.8$

dove per α si intende α_{SLV} , nel caso di opere rilevanti e il minore tra α_{SLV} e α_{SLD} nel caso di opere strategiche.

5) **PROGRAMMA TEMPORALE DEI PIANI DI INTERVENTO**

Le domande di richiesta di contributo, redatte sull'apposito modulo di cui all'Allegato D, devono essere trasmesse con lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31/07/2013 al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Segreteria per l'Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
Calle Priuli, 99
30121 Venezia .
Fondi: OCDPC 52/2013

6) **LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Verranno stabiliti non appena disponibile il provvedimento di specificazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Con riferimento agli impegni di spesa essi dovranno essere assunti entro e non oltre 12 mesi dal provvedimento definitivo di attribuzione delle somme finanziate, ai sensi dell'art.15 dell'Ordinanza.